

Minori opportunità e svantaggio economico

Per studenti e neolaureati con minori opportunità si intendono coloro che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal Programma, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

È possibile richiedere un'integrazione alla borsa di studio se rientranti in queste casistiche:

- 1- Svantaggio economico:** tale integrazione, pari a € 250,00€ mensili, sarà riconosciuta a coloro che presenteranno un ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e che rientreranno nei criteri emanati per l'anno accademico di riferimento dal MUR (vedi allegato).
- 2- Minori opportunità:** tale integrazione, pari a € 250,00€ mensili, sarà riconosciuta a coloro che presentano certificati attestanti problemi di salute, fisici e mentali, provengono da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.; studentesse/i con figli minori; che lavorano; atleti professionisti; orfani di almeno un genitore; figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- 3- Integrazione per studenti con bisogni speciali:** prevede un contributo su costi reali effettivamente sostenuti per studenti con particolari **esigenze mentali, fisiche e sanitarie**. Maggiori informazioni sulla modalità e la scadenza per presentare richiesta verranno fornite dall'Agenzia Nazionale tramite una call ad hoc e comunicate ai diretti interessati. È consigliato manifestare il proprio interesse all'ufficio E+ prima della partenza in modo da comunicare le proprie esigenze all'ateneo ospitante.
- 4- Diritto allo studio:** consultare il bando di riferimento in uscita a luglio di ogni anno e con scadenza fine settembre. Ricordarsi di segnalare in fase di candidatura che si andrà in mobilità internazionale. Per maggiori informazioni scrivere a dsu@scmmi.it

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è quella dell'attestabilità della condizione e che sia verificabile da parte dell'Istituzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59"* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 11 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2026 al n. 26, con il quale alla Dott.ssa Luisa Antonella De Paola, dirigente di ruolo del Ministero dell'università e della ricerca, è stato conferito l'incarico di Direttore generale della Direzione generale del diritto allo studio del predetto Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"*;

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*, e in particolare gli articoli 7 e 8;

VISTO il d.m. 17 dicembre 2021, n. 1320, recante *"Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152"*, nonché la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto d.m. n. 1320/2021;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021, secondo cui i limiti massimi ISEE-ISPE sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

VISTO il d.d. 28 febbraio 2025, n. 180, con il quale per l'anno accademico 2025/2026 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino a euro 27.948,60 e il valore ISPE fino a euro 60.757,87;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

CONSIDERATA la necessità di aggiornare per l'anno accademico 2026/2027 i limiti massimi ISEE e ISPE con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno 2025, così come disposto dall'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021;

VISTA la nota dell'Istituto nazionale di statistica 9 febbraio 2026, prot. n. 3655, che indica per l'anno 2025 una variazione media annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +1,4 per cento;

CONSIDERATA la necessità di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l'anno accademico 2026/2027;

DECRETA

Art. 1

1. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 180/2025 citato in premessa, **sono aggiornati per l'anno accademico 2026/2027** con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +1,4% e pertanto sono così definiti:

- limite massimo ISEE: euro 28.339,88;
- limite massimo ISPE: euro 61.608,48.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Luisa A. De Paola